

## **TI\_GERICHTE 52.2020.109 vom 22. Januar 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.109)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.109 du 22 janvier 2020

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.109 del 22 gennaio 2020

### **Regeste**

Ammonimento per infrazione alle norme dalla circolazione (eccesso di velocità)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 6 aprile 2019, con decreto d'accusa del 21 agosto successivo RI 1 è stato ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato 45 km/h oltre il limite di 80 km/h, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza dell'8 ottobre 2020, il giudice della Pretura penale ha ritenuto, in esito al dibattimento, che il conducente non avesse circolato a una velocità di 125 bensì di 100 km/h, superando il limite di "soli" 20 km/. Ha pertanto prosciolto l'imputato dall'accusa di infrazione grave e lo ha riconosciuto colpevole di infrazione semplice alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, condannandolo al pagamento di una multa di fr. 500.-. La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è vincolato ai fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure e argomentazioni contenute nel ricorso, nella misura in cui sono volte a far accertare che l'insorgente ha circolato a 100 e non a 125 km/h, ciò che è appunto nel frattempo e definitivamente stato appurato a livello penale. 3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C\_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C\_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). In concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza emanata l'8 ottobre 2020 dal giudice della Pretura penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione semplice alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr ( Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr ( Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438). 3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (cfr. art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del

veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c ) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, se non ci sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (16 a cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, il conducente è ammonito (art. 16 a cpv.).

### **E. 3**

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C\_293/2009 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.2).

#### **E. 3.3**

In una giurisprudenza recente (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

#### **E. 3.4**

Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Così, indipendentemente dalle circostanze concrete, un eccesso di velocità di 15-25 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico costituiva un caso di gravità lieve da punire con un ammonimento in virtù dell'art. 16 cpv. 2 in fine vLCStr, mentre un superamento di 26-29 km/h del limite autorizzato era una violazione di media gravità passibile di revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un eccesso di velocità di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, 124 II 259 consid. 2b/bb e c, 124 II 475 consid. 2a e rinvii; STF 6A.52/2005 del 2 dicembre 2005 consid. 2.2.3 e rimandi, 6A.11/2000 del 7 settembre 2000 consid. 2). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C\_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2, 6A.52/2005 citata consid. 2.2.3). Oggi come allora, un eccesso di velocità di 15-25 km/h fuori delle località costituisce un'infrazione lieve (art. 16 a LCStr), mentre il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un

eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.

### **E. 3.5**

Nel caso in esame, a seguito della sentenza del giudice della Pretura penale, si deve ritenere che RI 1 abbia, il 6 aprile 2019, circolato in territorio di \_\_\_\_\_, fuori località, ad una velocità di 20 km/h superiore a quella massima consentita di 80 km/h. Comportamento, questo, che gli è valso a livello penale una condanna per infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Dal profilo amministrativo, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti istanze, egli non si è dunque macchiato di un'infrazione grave alle norme della circolazione (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di quattro mesi adottato dalla Sezione della circolazione in base all'art. 16 c cpv. 2 LCStr e tutelato dal Consiglio di Stato non può essere ulteriormente confermato. Il giudice penale, confrontato con un eccesso di velocità di 20 km/h fuori località, ha come detto condannato il ricorrente a una multa di fr. 500.- per infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Il fatto che non si sia limitato a infliggere una multa disciplinare in base all'art. 11 cpv. 1 della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RU 1972 666) e del n. 303.2 lett. d dell'allegato 1 alla relativa ordinanza in vigore al momento dell'infrazione (OMD; RU 1996 1078; ora: OMD; RS 314.11) - che è applicabile soltanto in caso di messa in pericolo astratta semplice (cfr. Jeanneret , op. cit., pag. 805; Mizel , op. cit., pag. 267 segg.) - dimostra che il giudice penale ha reputato il comportamento del conducente costitutivo di una messa in pericolo astratta accresciuta della circolazione stradale (cfr. pure Jeanneret , op. cit., pag. 809 ). Proprio a fronte dell'accertamento di una tale messa in pericolo astratta accresciuta , dal quale non vi è motivo di scostarsi in questa sede, l'infrazione semplice di cui il ricorrente si è reso colpevole a livello penale va considerata dal profilo amministrativo un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr e della citata giurisprudenza (cfr. pure Philippe Weissenberger , Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, II ed., Zurigo/San Gallo 2015, n. 24 ad art. 90). In assenza di precedenti in materia di circolazione stradale del conducente e ritenuto come non si sia in presenza - nemmeno l'interessato invero lo pretende - di un caso particolarmente lieve ai sensi dell'art. 16 a cpv. 4 LCStr (cfr. al proposito, STF 1C\_406/2010 del 29 novembre 2010 consid. 4.2; Weissenberger , op. cit., n. 23 ad art. 16 e n. 33 ad art. 16 a ), alla presente fattispecie torna pertanto applicabile l'art. 16 a cpv. 3 LCStr. Ne discende che gli atti vanno rinviati alla Sezione della circolazione affinché pronunci nei confronti del ricorrente un ammonimento. 4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio governativo impugnato e della decisione dipartimentale da esso tutelata. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della circolazione affinché pronunci nei confronti del conducente un ammonimento, così come indicato al considerando precedente. 4.2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). Lo Stato è invece tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 385) del Consiglio di Stato e

la risoluzione del 28 giugno 2019 della Sezione della circolazione sono annullate; 1.2. gli atti sono retrocessi alla Sezione della circolazione affinché pronunci nei confronti di RI 1 un ammonimento, come indicato al consid. 4.1. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 1'500.- anticipato. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente l'importo complessivo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.